

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2168 del 04/05/2018
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)_SOCIETA AGRICOLA MENETTI GIUSEPPE E CACCIARI ROSSANA_ PRATICA BO15A0003
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2261 del 04/05/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro MAGGIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);

- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, *ex d.m.* 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;

- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico", ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0091628 del 12/02/2015, il Sig. Menetti Marco, c.f. MNTMRC90A03C265S, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Menetti Giuseppe e Cacciari Rossana, p.iva 01645221209 con sede legale a Castel San Pietro Terme (BO), via Cova n.899/D, ha richiesto:

1. l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa così descritta:
 - pozzo avente una profondità di m. 240 dal piano campagna;
 - ubicazione: comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cova n.899/D, su terreno di proprietà del sig. Merighi Stelio, censito al fg. n.43, mappale n.85; coordinate UTM-RER x:705.861; y:921.430;
2. la contestuale concessione a derivare acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:
 - portata massima pari a 15,00 l/s;
 - volume complessivo annuo pari a 58.000 mc;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;

DATO ATTO CHE:

- l'avviso relativo alla domanda di concessione è stato pubblicato sul B.U.R.E.R. n.50 del 11/03/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate opposizioni né osservazioni;

- con determinazione n.6158 del 19/05/2015 è stata rilasciata alla Società Agricola Menetti Giuseppe e Cacciari Rossana l'autorizzazione alla perforazione del pozzo (pratica BO15A0003);
- con protocollo PGB0/2016/12565 del 06/07/2016 è stata data comunicazione di fine lavori relativa alla pratica in oggetto, ai sensi dell'art.6 R.R.41/2001;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo da perforare avente una profondità richiesta di m. 240 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cova 899/D, su terreno di proprietà del sig. Merighi Stelio, censito al fg. n. 43, mapp. n. 85; coordinate UTM RER x:705.861; y:921.430;
- portata massima di esercizio pari a l/s 15,00;
- volume d'acqua richiesto in domanda pari a mc/annui 58.000,00;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

DATO ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro 120,96 ;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;

- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti:

- Città Metropolitana di Bologna (PG/2015/0275409 del 2/04/2015), che si esprime favorevolmente, con le seguenti prescrizioni:
 - il pozzo dovrà insistere unicamente sugli acquiferi del gruppo A presenti entro i primi 50 metri di profondità;
 - di prescrivere al richiedente l'installazione di sistemi di misura della portata di tipo diretto o indiretto e di dare comunicazione annuale dei consumi espresso per anno solare, dimostrando che le quantità prelevate siano congrue;
- Autorità di Bacino del Reno (PG/2015/0240865 del 14/04/2015), che ha reso parere di compatibilità subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - limitazione del volume prelevabile a 30.000 mc/anno;
 - installazione e messa in esercizio di idoneo dispositivo di misurazione dei volumi di acqua derivati;
 - effettuazione della misurazione del livello statico della falda almeno due volte all'anno (indicativamente in primavera ed in autunno) ed invio annuale dei dati alla SAC competente per territorio e all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 10/02/2015, la somma pari a euro 220,00 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 04/05/2018, la somma pari a euro 120,96, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

- ha versato in data 04/05/2018, la somma pari a euro 250,00, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Menetti Giuseppe e Cacciari Rossana, p.iva 01645221209, con sede legale a Castel San Pietro Terme (BO), via Cova 899/D, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 39,00 dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cova 899/D, su terreno di proprietà del sig. Merighi Stelio, censito al fg. n. 43, mapp. n. 85; coordinate UTM RER x:705.866; y:921.431;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a 15,00 l/s;
2. volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 30.000,00;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2027**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 04/05/2018;
5. di dare atto che il canone di concessione per l'anno 2018, pari a euro 120,96 è stato pagato;
6. di dare atto che:

- i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
7. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;

11. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Società Agricola Menetti Giuseppe e Cacciari Rossana, con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO), via Cova 899/D, p.iva 01645221209, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di concessione PG/2015/0091628 del 12/02/2015, cod. SisteB BO15A0003)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 39,00 con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 162 e diametro esterno di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 15,00 kW, dotato di filtri alla profondità tra -18,50 e -20 m dal piano campagna e tra -29 e -31 m dal piano campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Cova 899/D, su terreno di proprietà del Sig. Merighi Stelio, censito al foglio n. 43, mappale n. 85, coordinate UTM RER: X=705.866; Y=921.431.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 15,00 e nel limite di volume complessivo annuo pari a mc/annui 30.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato da maggio ad ottobre, durante il ciclo produttivo delle colture coltivate (patate, cipolle e colture da seme in rotazione) per una superficie complessiva di 14.48.00 Ha con metodo irriguo a pioggia, sprinkler o manichetta, per circa 4 ore e 50 minuti al giorno per un totale di circa 115 giorni.

4. Il prelievo avviene da corpo idrico Conoide Sillaro-Sellustra-confinato superiore (cod. 0492ER-DQ2-CCS).

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Prescrizione dettate dal parere dell’Autorità di Bacino del Reno (PG/2015/0240865 del 14/04/2015)** – La concessione potrà essere esercitata subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
- il prelievo dovrà essere limitato a 30.000 mc/anno;
 - dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misura dei volumi di acqua derivati;
 - dovrà essere effettuata la misura del livello statico della falda (almeno due volte all’anno – indicativamente in primavera ed in autunno) e i dati relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi annualmente alla SAC competente per territorio e all’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po.
2. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è

tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

4. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.
Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2027**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.